

----- STATUTO -----

----- NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----

----- DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -----

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: -----

-- "SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.R.L." --

ART. 2) La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

-gestione di servizi in genere, di carattere pubblico ed affidati dai soci titolari del servizio stesso; -----

-gestione di attività complementari connesse all'esercizio dei suddetti servizi; -----

-realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei medesimi servizi; -----

-realizzazione di edifici ed infrastrutture di utilità alla pratica di attività sportive; -----

-realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico; -----

-attività di acquisto e alienazione di beni immobili nonché gestione dei beni immobili di proprietà sociale. -----

La Società potrà compiere tutte le operazioni accessorie e necessarie al conseguimento degli scopi sociali. -----

Al fine del conseguimento della propria attività sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e industriali (compresa l'assunzione di rappresentanze), finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Essa può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. -----

La società potrà infine prestare garanzie sotto qualsiasi forma per obbligazioni assunte da terzi, anche non soci, ivi compresa la concessione di iscrizioni ipotecarie, di iscrizioni di privilegio, di avalli, di fidejussioni, di garanzie reali in genere. -----


ART. 3) La società ha sede legale in Varese. -----

Con decisione dei soci in assemblea potranno essere istituite o soppresse, anche all'estero, sedi secondarie. -----

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, anche all'estero, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze e potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune. -----

ART. 4) Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Registro delle Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati. -----

Bellevue



ART. 5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

----- **CAPITALE SOCIALE** -----

ART. 6) Il capitale sociale è di Euro 13.661.263,00 (tredicimilioneiseicentosessantunomiladuecentosessantatré virgola zero zero). -----

Esso potrà essere aumentato una o più volte, comunque nei limiti e con le modalità di legge, con delibera dell'assemblea, anche mediante conferimenti in natura o, comunque, mediante qualunque elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. -----

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati e comunque nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti. -----

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, sempre nei limiti ed a' sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto. -----

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della partecipazione inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta. -----

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del

codice civile. -----

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

ART. 7) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che "mortis causa". -----

ART. 8) La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

I finanziamenti dei soci, salvo diversa ed espressa pattuizione contraria, si presumono infruttiferi. -----

ART. 9) La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può emettere titoli di debito, nei limiti ed alle condizioni di legge. -----

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da Notaio e che deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso. -----

ART. 10) Al socio spetta il diritto di recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, esclusivamente nei casi previsti dalla legge. -----

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

ART. 11) La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea dei soci. -----

Qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni, i limiti e

le incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti, ed a' sensi delle stesse e, comunque, nel rispetto dei principi di equilibrio di genere, essa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. -----

Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli Organi amministrativi delle Società a partecipazione Pubblica, l'Amministratore Unico e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo che sarà stabilito all'atto della nomina, purchè non superiore a tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono assoggettati alle disposizioni di legge relative alle cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile, ma non a quelle previste dall'art. 2390 Codice Civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

La cessazione dell'Organo Amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

E' altresì fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali. -----

ART. 12) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, a' sensi di quanto sopra previsto, nomina tra i suoi componenti un Presidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore Delegato, fatta salva la possibilità di attribuire delega al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. -----

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 30 (trenta) giorni deve essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo operazioni per la gestione ordinaria della società. -----

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale od anche altrove, purchè nella Provincia di Varese, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da un consigliere. -----

La convocazione del Consiglio verrà effettuata dal Presidente nel luogo che riterrà più opportuno e con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun membro e nei casi di urgenza, con telegramma, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Il Consiglio delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 2388 Codice Civile. -----

In caso di parità prevale il voto del Presidente, nel caso in cui siano presenti unicamente due membri sarà necessario il consenso di entrambi. -----

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'Assemblea nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. -----

Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. -----

----- POTERI -----

ART. 13) All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla decisione dei soci (all'art. 15 di cui infra). -----

----- RAPPRESENTANZA -----

ART. 14) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

----- DECISIONE DEI SOCI -----

ART. 15) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. -----

In ogni caso è riservato alla decisione dei soci il compimento dei seguenti atti: -----

-acquisto, vendita, permuta immobili; -----

-emissione di pagherò cambiari, accettazioni, tratte; -----

-prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie in genere per obbligazioni di terzi; -----

-acquisto, permuta, vendita di partecipazioni in altre società o imprese. -----

ART. 16) L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Purchè ne sussistano le condizioni, nei casi previsti ed a' sensi di legge, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. -----

ART. 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che rivestono la qualità di socio, a' sensi di legge. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, da un altro socio o da terza persona, con specifica delega scritta, osservate le disposizioni di legge. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe. -----

ART. 18) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti l'ordine del giorno, inviata al domicilio dei soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. -----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo/revisore, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo/revisore, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

ART. 19) L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge. -----

ART. 20) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da altra persona designata dagli intervenuti. --

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti all'assemblea medesima. -----

ART. 21) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a' sensi di Legge, sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente. -----

----- **ORGANO DI CONTROLLO** -----

ART. 22) Le funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti sono esercitate da un organo di Controllo monocratico (Sindaco o Revisore Unico) a' sensi dell'art 2477 del codice civile, nominato dall'assemblea dei soci. -----

L'Assemblea potrà in ogni caso prevedere, in alternativa, che il controllo di gestione e di revisione sia affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre membri in possesso dei requisiti di legge. -----

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del Collegio Sindacale previste per le società per azioni. -----

La società potrà altresì nominare in sostituzione dell'organo di controllo monocratico un Revisore contabile cui è affidata la Revisione Legale dei conti. -----

----- **BILANCIO E UTILI** -----

ART. 23) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio a norma di Legge. -----

Gli utili netti, previo accantonamento di almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno devoluti ai soci secondo l'ammontare delle rispettive partecipazioni sociali, salve diverse disposizioni dell'assemblea che potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. -----

----- **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE** -----

ART. 24) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e la liquidazione è regolata e funzionante a' sensi di Legge. -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

ART. 25) Per tutto quanto non è qui espressamente contemplato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni di Legge vigenti in materia di Società a partecipazione Pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successiva modificazione e, comunque, eventualmente successivi) e comunque delle Leggi vigenti in materia. -----

----- * * * * * -----

Letto e confermato. -----

----- * * * * * -----

Varese, 1° agosto 2017. -----

Firmati: Ambrogio Mazzetti - FRANCA BELLORINI NOTAIO. -----

----- * * * * *

Copia conforme all'originale in numero diciassette facciate,
in carta libera.

Varese, 29 agosto 2017.

Franca Bellorini
notaio

